

16. Sentenza 26 aprile 1951 della II Corte civile nella causa  
La « Winterthur » contro Mombelli.

Art. 33 e 28 LCA.

Assicurazione contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile al proprietario di una motocicletta « senza sedile posteriore nè side-car ». Con questa limitazione ad un veicolo sprovvisto di possibilità di trasporto per più di una persona, l'assicuratore ha escluso in modo preciso e non equivoco dall'assicurazione tutti i rischi risultanti dal trasporto di una seconda persona sulla motocicletta.

Art. 50 e 49 LA.

Azione recursoria dell'assicuratore contro l'assicurato. L'assicuratore ha il diritto di procedere senz'altro ad una liquidazione bonale del sinistro. L'assicurato può impugnarla solo quando essa sia stata fatta in suo danno.

Art. 33 und 28 VVG.

Haftpflichtversicherung des Halters eines Motorrades « ohne Hintersitz und Seitenwagen ». Mit dieser Beschränkung auf ein Fahrzeug ohne Möglichkeit der Beförderung von mehr als einer Person sind alle aus dem Mitführen einer zweiten Person auf dem Motorrad sich ergebenden Gefahren in bestimmter, unzweideutiger Weise von der Versicherung ausgeschlossen.

Art. 50 und 49 MFG.

Rückgriff des Haftpflichtversicherers auf den Versicherten. Der Versicherer darf ohne weiteres zur gütlichen Erledigung des Schadensfalles Hand bieten. Der Versicherte kann den Vergleich nur dann beanstanden, wenn er zu seinem Nachteil abgeschlossen wurde.

Art. 33 et 28 LCA.

Assurance contre les risques résultant de la responsabilité civile d'un propriétaire d'une motocyclette « sans siège postérieur ni side-car ». En limitant de la sorte l'assurance à un véhicule non aménagé pour le transport de plus d'une personne, l'assurance a exclu de manière précise et non équivoque tous les risques résultant du transport d'une seconde personne sur la motocyclette.

Art. 50 et 49 LA.

Action récursoire de l'assureur contre l'assuré. L'assureur est en droit de procéder sans autres formalités au règlement amiable du sinistro. L'assuré ne peut attaquer la transaction que si elle a été conclue à son préjudice.

A. — Antonio Mombelli, ora defunto, era assicurato presso la « Winterthur » per la responsabilità civile verso terzi nella sua qualità di proprietario di una motocicletta « senza sedile posteriore nè side-car ».

Il 20 novembre 1948, alle ore 22, Aurelio Mombelli, figlio dell'assicurato, prese sul sedile posteriore della

motocicletta paterna certo Erico Regazzoni, operaio di fabbrica e suo compagno di lavoro. I due si recarono da Chiasso a Novazzano dove il Mombelli doveva consegnare una latta vuota che durante il percorso fece tenere dal Regazzoni. Dopo una sosta in un'osteria, i due si recarono a Mendrisio e, dopo un'altra fermata in un'osteria, s'avviarono verso casa. Alle ore 23 circa, sulla strada del ritorno, in una curva detta « Paulasc », a poca distanza da Mendrisio, la motocicletta sbandò di colpo: il conducente riuscì a ristabilire l'equilibrio, ma il Regazzoni cadde a terra, riportando delle ferite alla parte sinistra del viso che dappprincipio non parvero gravi. In seguito però si accertò una lesione del nervo ottico che causò la perdita completa e senza previsioni di miglioramento della capacità visiva dell'occhio sinistro.

Il 15 marzo 1949, la « Winterthur » versò in via di transazione 6000 fr. al sinistrato, il quale rinunciava ad ogni ulteriore pretesa a dipendenza dell'infortunio verso la « Winterthur » come pure verso Antonio Mombelli, detentore della motocicletta, e Aurelio Mombelli, conducente della stessa.

L'oculista dott. Klainguti, consultato dalla « Winterthur », aveva valutato nel 25 % il danno permanente subito dal sinistrato in seguito alla perdita dell'occhio.

B. — Con petizione 18 agosto 1949 la « Winterthur » convenne in giudizio Antonio e Aurelio Mombelli, domandando che in virtù dell'art. 50 LA i convenuti fossero condannati a rifonderle la somma di 6000 fr. con l'interesse del 5 % dal 15 marzo 1949.

I convenuti proponevano il rigetto della domanda, poichè, secondo loro, il trasporto del Regazzoni sul sedile posteriore della motocicletta non costituiva un aggravamento essenziale del rischio e l'infortunio era comunque dovuto a colpa esclusiva del danneggiato che, invece di aggrapparsi con le mani alle spalle o al corpo del conducente, aveva in quel momento le mani in tasca, ciò che aveva causato la sua caduta.

Con sentenza 25 settembre 1950 il Tribunale d'appello del Cantone Ticino respinse la petizione per i seguenti motivi: La causa diretta dell'infortunio sta nel fatto che il Regazzoni aveva tenuto le mani in tasca per ripararle dal freddo. Questo contegno imprudente costituisce una colpa grave a suo carico. La colpa grave della vittima e l'assenza di colpa nel convenuto avevano per effetto di escludere a' sensi dell'art. 37 cp. 2 LA la responsabilità dell'assicurato. L'attrice avrebbe avuto il dovere di opporre quest'eccezione desunta dalla LA alla domanda di risarcimento della vittima. Siccome non lo aveva fatto, non aveva il diritto di regresso riservatole dall'art. 50 LA.

C. — La « Winterthur » ha interposto ricorso per riforma al Tribunale federale riproponendo le conclusioni della domanda.

Il convenuto ha proposto la reiezione del ricorso per riforma.

*Considerando in diritto:*

1. — La ricorrente fonda l'azione recursoria sulla circostanza che non ha coperto col contratto d'assicurazione il rischio risultante dal trasporto di una seconda persona sul seggiolino posteriore della motocicletta. I convenuti obiettano che il trasporto della vittima Regazzoni fu occasionale e che non si possono quindi ravvisare in esso gli estremi di un aggravamento essenziale del rischio a' sensi dell'art. 28 LCA tale da svincolare l'assicuratore dai suoi obblighi.

La tesi dei convenuti non è fondata. Tanto la polizza originaria del 1932 quanto l'aggiunta del 18 settembre 1935 precisano che Antonio Mombelli è assicurato contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile « nella sua qualità di proprietario di una motocicletta ... senza sedile posteriore nè side-car ». Con questa limitazione ad un veicolo sprovvisto di possibilità di trasporto per più di una persona, l'assicuratore ha escluso in modo preciso e non equivoco dall'assicurazione tutti i rischi risultanti

dal trasporto di una seconda persona sulla motocicletta. L'assicurato non poteva avere dubbi su questa esclusione e non li ha del resto avuti, come risulta dalla seguente dichiarazione che Aurelio Mombelli ha fatta nel corso dell'inchiesta di polizia: « Faccio notare che io ho il permesso per una persona e sapevo benissimo che non potevo trasportare una seconda persona, ma volendo fare un piacere al mio amico di lavoro arrischiavo il pericolo ».

L'esclusione contrattuale di questo rischio libera, a' sensi dell'art. 33 LCA, l'assicuratore dall'obbligo di rispondere del danno risultante dall'avvenimento escluso, senza che si abbia ad indagare in questo caso quale e quanta sia la maggiore gravità del rischio escluso rispetto a quello assicurato. Quest'indagine è necessaria secondo l'art. 28 LCA nei casi in cui l'aggravamento concerne un rischio che per sua natura sarebbe coperto dall'assicurazione; ma questa regola non si estende ai casi in cui un determinato rischio fu escluso dall'assicurazione col contratto. L'esclusione basta per liberare l'assicuratore.

2. — Dato che in virtù dell'art. 49 LA il lesso ha una pretesa diretta contro l'assicuratore, la « Winterthur » poteva in linea di massima risarcire mediante transazione il danno subito dal Regazzoni senz'interpellare il Mombelli. Del resto, il diritto della « Winterthur » di procedere senz'altro ad una liquidazione bonale del sinistro si deduce anche dai combinati art. 16 e 17 delle condizioni generali: il primo dispone che l'assicurato non può, senza previa autorizzazione della società assicuratrice, nè riconoscere, nè tacitare le richieste d'indennità che gli vengono rivolte, e il secondo prevede che, « quando, in difetto d'un'intesa amichevole, il danneggiato promuove un'azione civile contro l'assicurato », è la società assicuratrice che assume la direzione della causa.

L'assicurato può insorgere contro la liquidazione bonale del sinistro soltanto quando sia stata fatta in suo danno. Appunto quest'addebito muovono i convenuti alla transa-

zione conclusa in concreto dalla « Winterthur » col Regazzoni. Secondo i convenuti, l'infortunio sarebbe infatti dovuto a colpa grave della vittima ed escluderebbe in essa ogni diritto ad un risarcimento del danno. Questa colpa consisterebbe nella circostanza che il Regazzoni avrebbe tenuto le mani in tasca invece di afferrarsi al conducente della motocicletta o al sedile anteriore.

Il Tribunale d'appello ha fatto propria questa tesi dei convenuti, assodando in linea di fatto (senza che questo accertamento possa essere considerato come una svista a' sensi degli art. 55, lett. d, e 63 cp. 2, seconda frase, OG, come sostiene l'attrice) che effettivamente il Regazzoni teneva le mani in tasca al momento dell'infortunio. Questo accertamento, se vincola il Tribunale federale, non è però decisivo per la soluzione della lite, perchè la valutazione della convenienza della transazione dev'essere fatta in base ai dati di cui l'attrice disponeva o poteva disporre al momento in cui essa fu conchiusa, e non *a posteriori*, sulla scorta degli accertamenti che si sarebbero fatti presumibilmente in un'eventuale azione della vittima per il risarcimento del danno. Ora è chiaro che all'epoca della transazione l'imprudenza rimproverata alla vittima non era tale da far apparire come ingiustificabile il pagamento in via transazionale d'un indennizzo. Quest'imprudenza era ed è contestata dalla parte lesa e non si poteva allora prevedere con certezza l'opinione che il giudice si sarebbe fatta su questo punto importante in una causa eventuale. Ma, anche prescindendo da questa considerazione, il giudizio sul grado di gravità di quest'imprudenza poteva ragionevolmente parere incerto. Il dubbio circa l'importanza decisiva di quest'imprudenza della vittima era ed è tanto più lecito in quanto esistevano allora (ed esistono negli atti) indizi seri d'un concorso di colpa del conducente della motocicletta tale da far sussistere la responsabilità almeno parziale dell'assicuratore in virtù dell'art. 37 cp. 3 e 4 LA, nonostante l'imprudenza della vittima. Nel rapporto 13 gennaio 1949 della polizia,

l'infortunio è invero attribuito al fatto che « il motociclista perse la padronanza della macchina e sbandando provocò la caduta del Regazzoni », e anche nelle conclusioni di causa del 18 settembre 1950 dei convenuti la causa prima dell'infortunio è ravvisata in uno « sbandamento » della motocicletta in una curva.

Se si tien conto del complesso di queste circostanze, si deve ammettere che la conclusione della transazione è conforme anche all'interesse bene inteso del detentore della motocicletta assicurata. Giustamente i convenuti non hanno criticato nell'attuale causa l'importo per il quale la transazione fu conchiusa. La somma di 6000 fr. non può infatti ritenersi ingiustamente onerosa per essi e tiene equamente conto dei fattori di riduzione (gratuità del trasporto e imprudenza della vittima) che potevano essere opposti alla parte lesa, la quale anche così deve sopportare in proprio una parte notevole del danno.

L'azione recursoria è quindi fondata.

*Il Tribunale federale pronuncia :*

Il ricorso è accolto. Di conseguenza la querelata sentenza 25 settembre 1950 della Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata e i convenuti sono condannati a pagare in solido all'attrice la somma di 6000 fr. con l'interesse del 5 % dal 15 marzo 1949.

## VII. PROZESS

### PROCÉDURE

**17. Urteil der II. Zivilabteilung vom 10. Februar 1951 i. S. Meier und Konsorten gegen Einwohnergemeinde Olten.**

*Rückforderungsrecht des Enteigneten, Berufung. Streitigkeiten über das Rückforderungsrecht, das dem nach kantonalem Recht Enteigneten durch das kantonale Enteignungsgesetz, einen im*